



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 18/2021 DEL 3 MAGGIO 2021:

- RESPONSABILITA' CON CONFINI CERTI DI SOCI E LIQUIDATORI IN CASO DI ESTINZIONE DI SOCIETA';
- IPOTESI DI CONCORRENZA SLEALE NEL CASO IL SOCIO NON SI ADEGUI ALLE CAMPAGNE PROMOZIONALI DEL GRUPPO;
- PROROGATI SORVEGLIANZA SANITARIA E SMARTWORKING SEMPLIFICATO.



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 3 maggio 2021

DIRITTO SOCIETARIO

RESPONSABILITA' CON CONFINI CERTI DI SOCI E LIQUIDATORI IN CASO DI ESTINZIONE DI SOCIETA'

La responsabilità dei liquidatori, dei soci ovvero degli ex amministratori di una società cancellata deve essere accertata con un atto specifico ed ulteriore rispetto a quello della Società.

Questo è l'indirizzo che è stato avallato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28401/2020 allo scopo di dissipare le numerose incertezze che erano nate dalla previsione dell'articolo 28 del D.lgs. 175/2014 con la quale è stato stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento contenzioso e riscossione, l'estinzione della società di cui all'art. 2465 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.

La finalità ultima della norma sopracitata è quella di stabilire che l'atto notificato ad una società cessata (nei cinque anni successivi alla cancellazione) risulti valido, così da potersi azionare la responsabilità dei soci, liquidatori ed ex amministratori prevista dall'articolo 36 del DPR 602/1973.

In particolare, lo stesso art. 36 prevede in tema di responsabilità:

- Per i liquidatori: che questi abbiano soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti tributari;
- Per gli amministratori: che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazione di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociale anche mediante omissione delle scritture contabili;
- Per i soci che abbiano ricevuto dagli amministratori, nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (la responsabilità opera nei limiti del denaro e dei beni ricevuti).

Importante porre in luce che questa forma di responsabilità **non opera automaticamente, ma soltanto se l'amministrazione l'accerta con un proprio atto motivato (secondo quanto previsto dal DPR 602/1973) e, quindi, diverso rispetto a quello notificato alla società.** Ne deriva che la responsabilità



MN TAX & LEGAL

degli ex amministratori, soci e liquidatori non viene a configurarsi come una responsabilità in solido con la società, bensì per fatto proprio, dando luogo a una fattispecie tipicamente civilistica.

Questa è la ragione per cui lo stesso art. 36 DPR 602/1973 dispone che tale responsabilità debba essere oggetto di un apposito accertamento risultante da atto motivato dell'amministrazione il quale dovrà esplicitare gli specifici presupposti individuati dal medesimo articolo 36. La responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e dei soci deriva, in sostanza, da una obbligazione tributaria non assolta dalla società: questo potrà verificarsi soltanto ove l'imposta sia stata prima accertata, attraverso un atto valido, nei confronti della stessa società.

IPOTESI DI CONCORRENZA SLEALE NEL CASO IL SOCIO NON SI ADEGUI ALLE CAMPAGNE PROMOZIONALI DEL GRUPPO

Con la sentenza del 17 febbraio 2021 del Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di impresa, si è ulteriormente arricchita la casistica “inedita” di fattispecie atipiche di concorrenza sleale disciplinata dall'articolo 2598 n. 3 c.c., vedendo coinvolte nel tema della concorrenza società di uno stesso gruppo e operanti sul medesimo segmento di rete distributiva.

Nel caso di specie, le due società convenute in giudizio e parte della Società “Gre” (Grossisti riuniti elettrodomestici S.p.a) – già licenziataria del marchio “Trony”, concesso in sublicenza ai propri soci - in base a quanto stabilito dal Tribunale, hanno sfruttato informazioni riservate e precedentemente concordate tra tutte le società del gruppo anticipando l'offerta sul mercato di quegli stessi prodotti oggetto delle campagne promozionali centrali di Gre a prezzi maggiormente competitivi e quindi, globalmente, a migliori condizioni di vendita al pubblico.

Si valuta, quindi, **come atto di concorrenza sleale il comportamento del socio e delle sue società affiliate che, nei fatti, viene meno alle modalità e tempistiche concordate circa campagne promozionali di beni e/o servizi, di affiliazione clienti, lancio di nuovi prodotti sul mercato:** necessariamente è richiesto alle parti un adeguamento alla *policy* unitaria del gruppo, oltre che il rispetto dei principi di correttezza professionale; conservando l'obiettivo comune di non depotenziare l'efficacia della complessiva operazione promozionale della S.p.a. e compromettere, indirettamente, i risultati



MN TAX & LEGAL

economici degli altri soci che – diversamente – si sono attenuti alle direttive di vendita e promozionali concordate a livello centrale.

Nell'ottica di ulteriori approfondimenti circa precedenti giudiziari, in materia di fattispecie atipiche di concorrenza sleale, sono qui segnalate le sentenze del Tribunale di Milano del 4 giugno 2013 e del Tribunale di Roma dell'11 gennaio 2012.

DIRITTO DEL LAVORO

PROROGATI SORVEGLIANZA SANITARIA E SMARTWORKING SEMPLIFICATO

Smart working semplificato e sorveglianza straordinaria eccezionale dei dipendenti che sono maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 sono le misure che sono state prorogate al 30 aprile al 31 luglio, per effetto del D.L. 52/2021 (c.d. Decreto Riaperture) in vigore da venerdì 23 aprile 2021.

L'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria riguarda sia i datori di lavoro privati che quelli pubblici, nei confronti del personale maggiormente a rischio per età, immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o per coesistenza di altre patologie.

La valutazione deve essere eseguita dal medico competente e le aziende che per legge non sono tenute ad avere tale figura all'interno della compagine sociale, possono richiedere a tal fine l'intervento dell'Inail tramite i suoi medici del lavoro.

Nell'ipotesi in cui, a fronte delle valutazioni condotte, dovesse emergere una inidoneità alla mansione il dipendente interessato non può essere licenziato.

Con riferimento allo *smartworking* "semplificato" questo viene a configurarsi a fronte della possibilità di disporre di questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa anche senza accordo individuale sottoscritto tra l'azienda e il dipendente. Inoltre, l'informativa al lavoratore in materia di salute e sicurezza può essere assolta inviando tramite posta elettronica il relativo documento redatto dall'Inail e la notifica al ministero del Lavoro dei dipendenti coinvolti avviene in via telematica con modalità semplificate rispetto alle regole ordinarie.



MN TAX & LEGAL

La proroga della gestione del lavoro agile è molto utile in un momento storico in cui le aziende fanno sovente ricorso a questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa non soltanto per loro iniziativa ma anche perché i vari provvedimenti legislativi tra cui il decreto legge n. 30/2021, hanno previsto che siano gli stessi lavoratori a fruire di questa possibilità qualora siano genitori di un figlio under16 che risulti positivo al Covid-19 ovvero qualora venga posto in quarantena a fronte di un contatto con un soggetto positivo o, ancora, a fronte della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Infine, deve considerarsi come al decreto legge n. 30 del 2021, attualmente in fase di conversione, sono già state apportate diverse modifiche nel passaggio alla Camera, che non si è ancora concluso. Tra le principali, l'eliminazione del requisito della convivenza genitore- figlio e l'utilizzo da parte di entrambi i genitori se i figli, quale che sia l'età, hanno delle gravi disabilità ovvero hanno disturbi dell'apprendimento o bisogni educativi speciali, nonché la sospensione delle attività educative, oltre a quelle didattiche, quale condizione che fa scattare il diritto. Tali novità così introdotte, diverranno ufficiali solo in fase di conversione del decreto legge e, conseguentemente, ad anno scolastico prossimo alla conclusione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.

MN TAX & LEGAL